



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Via Varsavia, 5 – 00055 LADISPOLI (RM) Tel. 06 99231622 – C.F. 91038490586
Codice Meccanografico RMIC8CJ00G - RMIC8CJ00G@ISTRUZIONE.IT – RMIC8CJ00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Al personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Atti

Ladispoli, 07.02.2022

CIRCOLARE N. 220

OGGETTO: Disposizioni DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Modello di auto - certificazione a seguito di tampone autosomministrato

Si informano le SS.LL. che con il DL n. 5 sono state introdotte nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, a far data dal 07/02/2022.

E' confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. In questi casi si attiveranno senza indugio la procedura COVID prescritte nel protocollo.

Nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti misure:

a) nella scuola dell'INFANZIA:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi è atto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (in allegato);

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

Il rientro avverrà a seguito di test antigenico rapido o molecolare da effettuare anche in centri privati. Non sono validi per la riammissione in classe test antigenici auto – somministrati.

b) nella scuola PRIMARIA

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo attestato tramite autocertificazione (in allegato);

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Non sono validi per la riammissione in classe test antigenici auto – somministrati.

c) nelle scuole SECONDARIA DI I GRADO:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i

successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Non sono validi per la riammissione in classe test antigenici auto – somministrati.

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo verrà controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Nell'infanzia e nella scuola primaria, al fine di valutare i provvedimenti da intraprendere relativamente alla numerosità dei casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, si precisa che, come da indicazioni normative, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore di 5 giorni. Per le scuole secondarie di primo si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Documentazione necessaria per il rientro a scuola

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021);
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
- non è prevista certificazione medica per l'attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:
 - o alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;
 - alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l'attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

SCUOLA DELL'INFANZIA

fino a quattro casi di positività accertati TRA I SOLI ALUNNI della stessa sezione	ATTIVITA' IN PRESENZA in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Cinque o più casi di positività accertati TRA I SOLI ALUNNI della stessa sezione	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* * se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Rientro in classe con GP Base in corso di validità.

SCUOLA PRIMARIA

fino a quattro casi di positività accertati TRA I SOLI ALUNNI della stessa classe	ATTIVITA' IN PRESENZA in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto ed in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Cinque o più casi di positività accertati TRA I SOLI ALUNNI della stessa classe	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* * se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI VALIDITA' in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata a RMIC8CJ00G@istruzione.it . PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena precauzionale con DDI per 5 giorni. Rientro in classe con GP base e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Un caso di positività accertato TRA I SOLI ALUNNI della stessa classe	ATTIVITA' IN PRESENZA in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto ed in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Due o più casi di positività accertati TRA I SOLI ALUNNI della stessa sezione	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* * se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI VALIDITA' in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata a RMIC8CJ00G@istruzione.it . PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena precauzionale con DDI per 5 giorni. Rientro in classe con GP base e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni.

Si allegano:

- Il D.L. 5/2022;
- Nota prot. N. 114861 del 05/02/2022 della Regione Lazio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Bevilacqua

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993